



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo  
sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**RACC. A. R.**

**Anticipata via fax**

Roma, **22 SET. 2005**

**AVIA**  
Viale Castello della Magliana, 38  
00148 – Roma  
Fax: 06 65191558

**Alitalia S.p.A.**  
Via A. Marchetti, 111  
00148 Roma  
Fax : 06 65624686

**e p.c.**

**Ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Gabinetto del Ministro**  
Fax: 06 44234159

Prot.: *11680/NC80*

Pos. 22375

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 settembre 2005, su proposta del Dr. Michele Figurati, Commissario delegato per il settore, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera*

**LA COMMISSIONE**

Con riferimento allo sciopero proclamato il 12 settembre 2005 dalla Organizzazione sindacale AVIA per il 20 settembre 2005, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, degli Assistenti di Volo della società Alitalia (atto pervenuto a questa Commissione il 12 settembre 2005, prot. 11139/TA),

**PREMESSO**

che, con comunicazione del 12 settembre 2005, la O.S. Avia ha annunciato la proclamazione di uno sciopero per il 20 settembre 2005, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, degli Assistenti di Volo della società Alitalia;

che, in data 15 settembre 2005, la Commissione ha adottato un'indicazione immediata, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. d) della legge 146/90 e s.m.i., con la quale sono state rilevate le seguenti violazioni:

**Regola del preavviso minimo dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5 e dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187;**

**Regola della durata massima della prima azione di sciopero, ai sensi dell'art. 7 della regolamentazione citata;**

**Regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187.** L'art. 16 stabilisce che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi, tenuto conto che risultava già proclamato in precedenza uno sciopero nazionale dei dipendenti ENAV per il 27 settembre 2005;

### CONSIDERATO

che l'organizzazione sindacale proclamante non si è adeguata alla detta indicazione e che lo sciopero è stato effettuato con le modalità annunciate;

### DELIBERA

l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 *quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti violazioni:

- **regola del preavviso minimo dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5 e dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187.** Gli articoli in esame stabiliscono che il preavviso di ciascuna azione di sciopero non può essere inferiore a dieci giorni;
- **regola della durata massima dello sciopero, ai sensi dell'art. 7 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187.** La durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a quattro ore. Nel caso di specie, lo sciopero in esame ha violato questa norma essendosi protratto per 24 ore;
- **regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187.** L'art. 16 stabilisce che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi, tenuto conto che risultava già proclamato in precedenza uno sciopero nazionale dei dipendenti ENAV per il 27 settembre 2005.

## **AVVERTE**

che le parti hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite.

## **CHIEDE**

alla azienda in indirizzo di voler comunicare, ai fini della determinazione della eventuale sanzione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 146/1990 così come modificata dalla legge 83/2000, l'ammontare dei contributi versati alla organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione.

**Il Presidente**  
**Antonio Martone**



MF/vf/mdp  
19.9.2005